

Bruxelles, 1° dicembre 2017
(OR. en)

14958/17

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0397 (COD)**

**SOC 765
EMPL 583
CODEC 1926**

RELAZIONE

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	14013/17 REV 2
n. doc. Comm.:	15642/16 + ADD 1 - ADD 8 - COM(2016) 815 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera) - Orientamento generale parziale

I. INTRODUZIONE

Il 13 dicembre 2016 la Commissione ha presentato la proposta di modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004. L'obiettivo generale della proposta è continuare la modernizzazione delle norme dell'UE in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale rendendole più chiare ed eque e migliorandone l'applicabilità, contribuendo così a facilitare la libera circolazione delle persone all'interno dell'UE.

In particolare, la proposta si concentra su cinque settori: i) prestazioni di disoccupazione, ii) prestazioni per l'assistenza di lungo periodo, iii) accesso dei cittadini mobili economicamente inattivi ad alcune prestazioni sociali, iv) prestazioni familiari e v) legislazione applicabile ai lavoratori distaccati o inviati in trasferta e alle persone che lavorano in due o più Stati membri.

La base giuridica proposta è l'articolo 48 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prescrive che il Parlamento europeo e il Consiglio deliberino secondo la procedura legislativa ordinaria.

Il Parlamento europeo non ha ancora definito la propria posizione in prima lettura.

Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il proprio parere il 5 luglio 2017.

Il Comitato delle regioni ha formulato il proprio parere nella sessione del 12 e 13 luglio 2017.

II. DISCUSSIONI IN SENO AGLI ORGANI PREPARATORI DEL CONSIGLIO

Durante la presidenza estone il Gruppo "Questioni sociali" ha iniziato l'esame delle parti della proposta concernenti le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo e le prestazioni familiari. In nove riunioni¹ si sono svolte discussioni tecniche estremamente complesse.

Prestazioni per l'assistenza di lungo periodo

Nella sua proposta la Commissione ha introdotto un settore distinto di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo finora concepito come parte delle prestazioni di malattia. L'obiettivo di questo nuovo settore è rispecchiare l'importanza e il numero crescenti di tali prestazioni nei sistemi di sicurezza sociale nazionali a causa dell'invecchiamento della popolazione.

¹ 5-6 luglio, 6-7 settembre, 3-4 ottobre, 30 ottobre e 15-16 novembre 2017.

A seguito di discussioni tecniche estremamente complesse e di un intenso brainstorming nel Gruppo "Questioni sociali", la presidenza ha modificato la definizione di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo nel regolamento 883/2004 (regolamento di base) al fine di tenere conto dei diversi sistemi degli Stati membri. La presidenza ha inoltre proposto di aggiungere un nuovo considerando 24 bis che chiarisce ulteriormente il concetto sotteso di bisogno di assistenza di una persona per motivi d'infermità. Il considerando chiarisce altresì la differenza tra le prestazioni che rientrano nel campo di applicazione del regolamento e quelle che non vi rientrano, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia.

Riguardo al coordinamento delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo, la Commissione ha proposto di creare un capitolo distinto sulle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo applicando *mutatis mutandis* le norme del titolo III, capitolo 1, del regolamento di base (prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate). Il Gruppo "Questioni sociali" ha preso una direzione analoga, ma anziché creare un capitolo separato per le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo, le ha integrate nel capitolo 1. Il Gruppo "Questioni sociali" ha esaminato le singole disposizioni all'interno di tale capitolo e ha proposto di adeguare gli articoli 19, 20 e 30 del regolamento di base e rispettivamente l'articolo 25 del regolamento 987/2009 (regolamento di applicazione) alle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo in aggiunta a quelle proposte dalla Commissione. La presidenza ha anche proposto di suddividere la definizione di prestazioni in natura in due punti a causa della particolare natura dell'assistenza di lungo periodo.

Sulla base dei contributi delle delegazioni, la presidenza ha stabilito, ai fini di un nuovo allegato XII, un elenco di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo erogate in deroga all'articolo 32 bis, paragrafo 2, per cui gli Stati membri possono coordinare talune prestazioni per l'assistenza di lungo periodo ai sensi di altri capitoli del titolo III del regolamento di base, purché i risultati di tale coordinamento siano in generale almeno altrettanto favorevoli per i beneficiari. Vi è stato un ampio accordo sul fatto che si applicherebbero a tali casi anche i paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 34 del regolamento di base, che stabilisce le norme per prevenire il cumulo.

Al fine di stabilire quale Stato membro sia competente per le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo per i figli, si è fatto riferimento alle norme corrispondenti già vigenti previste dal capitolo sulle prestazioni familiari.

Prestazioni familiari

La Commissione ha proposto di considerare un diritto individuale, e quindi non un diritto derivato, le prestazioni familiari destinate a sostituire il reddito durante i periodi dedicati alla cura dei figli e di autorizzare lo Stato membro competente in via subordinata a versare la prestazione per intero.

A seguito di discussioni tecniche approfondite, di un intenso brainstorming e di lavori redazionali nel Gruppo "Questioni sociali", il testo dell'articolo 68 ter, paragrafo 1, e del relativo considerando 35 bis del regolamento di base è stato adeguato in relazione al concetto di prestazioni sostitutive del reddito, allo scopo di contemplare anche le prestazioni individuali per la cura dei figli attribuite ad un genitore che non lavora in quanto dedito alla cura di un figlio e pertanto incapace di accettare un lavoro.

Al fine di rispondere alla richiesta delle delegazioni di tenere conto della causa Wiering C-347/12, la presidenza ha proposto di applicare le norme di calcolo dell'integrazione differenziale soltanto per le prestazioni della stessa natura. Tenendo presente la particolare natura delle varie prestazioni familiari degli Stati membri, il Gruppo "Questioni sociali" ha altresì convenuto di distinguere tra due categorie di prestazioni familiari.

Il Gruppo "Questioni sociali" ha inoltre stabilito, nella parte I del nuovo allegato XIII, un elenco di prestazioni familiari di natura individuale ai sensi dell'articolo 68 ter, paragrafo 1, e, nella parte II dell'allegato XIII, un elenco di paesi che derogano alla disposizione anti-cumulo ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, e intendono versare la prestazione per intero.

Il 24 novembre 2017 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha esaminato il testo di compromesso risultante dai lavori del Gruppo "Questioni sociali" e ha convenuto di sottoporlo al Consiglio EPSCO al fine di giungere a un orientamento generale parziale.

Il testo approvato è riportato nell'allegato I (prestazioni per l'assistenza di lungo periodo) e nell'allegato II (prestazioni familiari) della presente relazione.

La numerazione dei paragrafi si riferisce alla proposta della Commissione (doc. 15642/16).

Riserve rimanenti

SK ha mantenuto la sua riserva generale d'esame e una riserva di carattere linguistico.

DK, NL, PL e UK hanno mantenuto le loro riserve d'esame parlamentare.

La Commissione ha confermato in questa fase la propria proposta originaria e ha mantenuto una riserva di esame su qualsiasi modifica le sia apportata.

III. CONCLUSIONI

Si invita il Consiglio a giungere a un orientamento generale parziale sul testo di compromesso che figura negli allegati della presente relazione alla sua sessione (EPSCO) del 7 dicembre 2017.

Disposizioni della proposta in materia di: assistenza di lungo periodo

Regolamento (CE) n. 883/2004

Considerando 24

In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia è opportuno che le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo delle persone assicurate e dei loro familiari continuino, in linea di principio, a essere coordinate secondo le norme applicabili alle prestazioni di malattia. Tuttavia tali norme dovrebbero tenere conto della particolare natura delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo. È altresì necessario prevedere disposizioni specifiche in caso di cumulo delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo in natura e in denaro.

Considerando 24 bis

Le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo si riferiscono soltanto a quelle prestazioni il cui scopo primario è rispondere al bisogno di assistenza di una persona che per motivi d'infermità dovuta, ad esempio, ad anzianità, disabilità o malattia, necessita di ampia assistenza da parte di altre persone per svolgere le attività essenziali della vita quotidiana nell'arco di un periodo di tempo prolungato. Inoltre le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo si riferiscono soltanto a quelle prestazioni che possono essere considerate prestazioni di sicurezza sociale ai sensi del regolamento. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, ad esempio, nella causa C-433/13, Commissione contro Repubblica slovacca, le prestazioni di sicurezza sociale sono quelle prestazioni concesse ai beneficiari prescindendo da qualsiasi valutazione individuale e discrezionale delle loro necessità personali, in base ad una situazione definita ex lege, e le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo dovrebbero essere interpretate di conseguenza. In particolare le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo non includono l'assistenza sociale o medica. Le prestazioni concesse su base discrezionale, dopo una valutazione individuale delle necessità personali del richiedente, non sono prestazioni per l'assistenza di lungo periodo contemplate dal presente regolamento.

Articolo 1

Definizioni

c) "persona assicurata", in relazione ai settori di sicurezza sociale compresi nel titolo III, capitoli 1 e 3, qualsiasi persona che soddisfa i requisiti previsti dalla legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento;

i)1)ii) per quanto riguarda le prestazioni in natura di cui al titolo III, capitolo 1, qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare o designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione dello Stato membro in cui essa risiede;

v bis) "prestazioni in natura":

- i) ai sensi del titolo III, capitolo 1, riguardo a prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate, le prestazioni in natura previste dalla legislazione di uno Stato membro che sono destinate a fornire, mettere a disposizione, pagare direttamente o rimborsare i costi delle cure mediche e dei prodotti e dei servizi connessi con tali cure;
- ii) ai sensi del titolo III, capitolo 1, riguardo a prestazioni per l'assistenza di lungo periodo, le prestazioni in natura previste dalla legislazione di uno Stato membro che sono destinate a fornire, mettere a disposizione, pagare direttamente o rimborsare i costi dell'assistenza di lungo periodo di cui alla definizione ai sensi della lettera v ter).

v ter) "prestazione per l'assistenza di lungo periodo", una prestazione in natura o in denaro il cui scopo è rispondere al bisogno di assistenza di una persona che per motivi d'infermità necessita di ampia assistenza da parte di una o più persone per svolgere le attività essenziali della vita quotidiana nell'arco di un periodo di tempo prolungato al fine di sostenere la propria autonomia personale; sono comprese le prestazioni concesse con lo stesso fine alla persona che fornisce tale assistenza.

Articolo 3

Ambito d'applicazione "ratione materiae"

1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
 - a) prestazioni di malattia e per l'assistenza di lungo periodo;
 - b bis)[...]

Articolo 11

Norme generali

2. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o di un'attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità, alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo erogate alla persona bisognosa di assistenza.

Prestazioni di malattia, per l'assistenza di lungo periodo, di maternità e di paternità assimilate

Articolo 19

Dimora al di fuori dello Stato membro competente

1. Fatte salve disposizioni contrarie del paragrafo 2, la persona assicurata e i suoi familiari che dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente hanno diritto alle prestazioni in natura che si rendono necessarie, nel corso della dimora, sotto il profilo medico o a causa dell'esigenza di assistenza di lungo periodo, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora. Tali prestazioni sono erogate per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del luogo di dimora, ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica, come se gli interessati fossero assicurati in virtù di tale legislazione.

Le prestazioni in natura, comprese quelle in relazione a malattie croniche o già in atto, nascita o assistenza di lungo periodo, non sono contemplate dal presente articolo quando l'obiettivo della dimora in un altro Stato membro è ricevere tali prestazioni.

2. La commissione amministrativa elabora un elenco delle prestazioni in natura che, per essere corrisposte nel corso della dimora in un altro Stato membro, necessitano per motivi pratici dell'accordo preventivo tra la persona interessata e l'istituzione che fornisce le prestazioni.

Articolo 20

Viaggio inteso a ricevere prestazioni in natura - Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza

1. Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, la persona assicurata che si trasferisca in un altro Stato membro per ricevervi, nel corso della dimora, prestazioni in natura di cui all'articolo 1, lettera v bis), punto i), del presente regolamento chiede un'autorizzazione all'istituzione competente.

Articolo 30

Contributi dei pensionati

1. L'istituzione di uno Stato membro che è responsabile a norma della legislazione che essa applica per effettuare trattenute a copertura delle prestazioni per malattia, assistenza di lungo periodo, maternità e paternità assimilate, può richiedere e recuperare le trattenute stesse, calcolate in base alla legislazione che essa applica, solo nella misura in cui i costi delle prestazioni da erogare ai sensi degli articoli da 23 a 26 sono a carico di un'istituzione dello Stato membro menzionato.
2. Se nei casi di cui all'articolo 25 il pensionato versa contributi o subisce trattenute per un importo corrispondente a copertura delle prestazioni per malattia, assistenza di lungo periodo, maternità e paternità assimilate ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui egli risiede, tali contributi non possono essere riscossi in virtù della residenza.

Articolo 32

Norme di priorità in materia di diritto a prestazioni in natura - Norma specifica per il diritto dei familiari a prestazioni nello Stato membro di residenza

3. Nel caso in cui un familiare abbia un diritto derivato a prestazioni in base alla legislazione di più Stati membri, si applicano le seguenti norme di priorità:
 - a) nel caso di diritti conferiti su basi diverse, l'ordine di priorità è il seguente:
 - i) diritti conferiti a titolo di un'attività professionale subordinata o autonoma della persona assicurata;
 - ii) diritti conferiti a titolo del beneficio di una pensione da parte della persona assicurata;
 - iii) diritti conferiti a titolo della residenza della persona assicurata;

- b) nel caso di diritti derivati conferiti sulla stessa base, l'ordine di priorità è fissato con riferimento al luogo di residenza del familiare come criterio sussidiario;
- c) nei casi in cui è impossibile stabilire l'ordine di priorità in base ai criteri precedenti si applica, come ultimo criterio, il più lungo periodo di assicurazione della persona assicurata presso un regime pensionistico nazionale.

Articolo 33 bis

Prestazioni per l'assistenza di lungo periodo

1. La commissione amministrativa elabora un elenco dettagliato delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo che soddisfano i criteri di cui all'articolo 1, lettera v ter), del presente regolamento, indicando quali sono le prestazioni in natura e quali sono le prestazioni in denaro e se la prestazione è fornita alla persona bisognosa di assistenza o alla persona che fornisce tale assistenza.
 2. Qualora una prestazione per l'assistenza di lungo periodo ai sensi del presente capitolo presenti anche le caratteristiche di prestazioni coordinate a norma di un diverso capitolo del titolo III, uno Stato membro può, a titolo di deroga, coordinare tale prestazione in conformità delle norme di quest'ultimo capitolo, purché i risultati di tale coordinamento siano in generale almeno altrettanto favorevoli per i beneficiari che se la prestazione fosse stata coordinata come una prestazione per l'assistenza di lungo periodo ai sensi del presente capitolo e sia elencata nell'allegato XII con l'indicazione del capitolo del titolo III applicabile.
- 2 bis. L'articolo 34, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento si applicano anche alle prestazioni elencate nell'allegato XII.

Articolo 34

Cumulo di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo

1. Se il beneficiario di prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo, erogate ai sensi degli articoli 21 o 29, ha diritto, al tempo stesso e ai sensi del presente capitolo, a prestazioni in natura erogate allo stesso scopo dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora in un altro Stato membro, che devono essere rimborsate da un'istituzione del primo Stato membro ai sensi dell'articolo 35, la disposizione generale sul divieto di cumulo delle prestazioni di cui all'articolo 10 si applica con l'unica restrizione seguente: se l'interessato beneficia delle prestazioni in natura e le riceve, l'ammontare delle prestazioni in denaro è ridotto dell'importo delle prestazioni in natura imputato o imputabile all'istituzione del primo Stato membro per il rimborso dei costi.
 2. [...]
 3. Due o più Stati membri o le loro autorità competenti possono convenire altre misure o misure complementari che non siano meno vantaggiose per gli interessati rispetto a quelle del paragrafo 1.
- 3 bis. Qualora, nello stesso periodo e per gli stessi figli, la legislazione di più di uno Stato membro preveda prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo, si applicano le regole di priorità in caso di cumulo di cui all'articolo 68, paragrafo 1.

ALLEGATO XII (nuovo)

PRESTAZIONI PER L'ASSISTENZA DI LUNGO PERIODO EROGATE IN DEROGA ALL'ARTICOLO 33 BIS, PARAGRAFO 2

(Articolo 33 bis, paragrafo 2)

AUSTRIA

Le prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo (legge federale sulle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo, BGBl. I n. 110/1993, modificata) erogate in seguito a infortuni sul lavoro o malattie professionali sono coordinate nel quadro del titolo III, capitolo 2 - Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

FRANCIA

- a) Il sussidio di accompagnamento permanente (codice di sicurezza sociale, articolo L.355-1) è coordinato a norma del titolo III, capitolo 4 - Prestazioni di invalidità oppure del titolo III, capitolo 5 - Prestazione di vecchiaia, a seconda della prestazione in aggiunta alla quale è pagato l'assegno complementare di assistenza.
- b) La prestazione complementare per accompagnamento permanente (codice di sicurezza sociale, articolo L.434-2) è coordinata a norma del titolo III, capitolo 2 - Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

GERMANIA

Le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali (libro VII del codice sociale tedesco, paragrafo 44) sono coordinate a norma del titolo III, capitolo 2 - Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

POLONIA

L'assegno complementare di assistenza (legge del 17 dicembre 1998 sulle prestazioni per la vecchiaia e l'invalidità erogate dal fondo di previdenza sociale) è coordinato a norma del titolo III, capitolo 4 - Prestazioni di invalidità oppure del titolo III, capitolo 5 - Prestazione di vecchiaia, a seconda della prestazione in aggiunta alla quale è pagato l'assegno complementare di assistenza.

Titolo III, capo 1

Prestazioni di malattia, per l'assistenza di lungo periodo, di maternità e di paternità assimilate

Articolo 23

Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nello Stato membro di residenza o di dimora

Se la legislazione dello Stato membro di residenza o di dimora contempla più di un regime d'assicurazione malattia, assistenza di lungo periodo, maternità e paternità per più di una categoria di persone assicurate, le disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo 17, dell'articolo 19, paragrafo 1, e degli articoli 20, 22, 24 e 26, del regolamento di base sono quelle della legislazione relativa al regime generale dei lavoratori subordinati.

Articolo 24

Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

3. Il presente articolo si applica *mutatis mutandis* alle persone di cui agli articoli 22, 24, 25 e 26 del regolamento di base.

Articolo 25

Dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

A) Procedura e ambito di applicazione del diritto

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 del regolamento di base la persona assicurata presenta al prestatore di cure mediche o di assistenza di lungo periodo nello Stato di dimora un documento rilasciato dalla sua istituzione competente che attesta i diritti a prestazioni in natura. Se la persona assicurata non dispone di un siffatto documento, l'istituzione del luogo di dimora, su richiesta o se altrimenti necessario, si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.

2. *[Nessuna modifica]*
3. Le prestazioni in natura di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base si riferiscono alle prestazioni in natura erogate nello Stato membro di dimora, conformemente alla legislazione di quest'ultimo, che si rendono necessarie sotto il profilo medico o a causa dell'esigenza di assistenza di lungo periodo affinché la persona assicurata non sia costretta a ritornare nello Stato membro competente per ricevere le necessarie cure o prestazioni per l'assistenza di lungo periodo prima della conclusione prevista del suo soggiorno.

Articolo 28

Prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo in caso di dimora o di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

1. Per avere diritto a prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la persona assicurata si rivolge all'istituzione competente. Se necessario questa ne informa l'istituzione del luogo di residenza.

Articolo 31

Applicazione dell'articolo 34 del regolamento di base

1. L'istituzione competente informa la persona interessata dell'esistenza della norma contenuta nell'articolo 34 del regolamento di base per quanto riguarda il non cumulo delle prestazioni. L'applicazione di tali norme garantisce alla persona che non risiede nello Stato membro competente il diritto a prestazioni di importo o valore totale almeno uguale a quello di cui potrebbe beneficiare se risiedesse in tale Stato membro.
2. L'istituzione competente informa altresì l'istituzione del luogo di residenza o di dimora del versamento di prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo qualora la legislazione che quest'ultima istituzione applica contempli prestazioni in natura per l'assistenza di lungo periodo incluse nell'elenco di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 1, del regolamento di base.

Articolo 32

Disposizioni di applicazione particolari

1. Qualora una persona o un gruppo di persone siano esonerate, a loro richiesta, dall'assicurazione obbligatoria contro le malattie o per l'assistenza di lungo periodo e tali persone pertanto non siano coperte da un regime di assicurazione malattia o per l'assistenza di lungo periodo al quale si applichi il regolamento di base, l'istituzione di un altro Stato membro non diventa per il solo fatto di questo esonero responsabile del costo delle prestazioni in natura o in denaro concessi a tali persone o a un loro familiare ai sensi del titolo III, capitolo I, del regolamento di base.

4. [...]

Titolo IV, capo 1

Rimborso delle prestazioni in applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento di base

Articolo 87

Esame medico e controlli amministrativi

4. I paragrafi 2 e 3 si applicano altresì per determinare o verificare lo stato di dipendenza del richiedente o del beneficiario di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo di cui all'articolo 1, lettera v ter, del regolamento di base.

6. In deroga al principio della collaborazione amministrativa reciproca gratuita di cui all'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di base, l'istituzione debitrice rimborsa l'importo effettivo delle spese per i controlli di cui ai paragrafi da 1 a 5 all'istituzione che è stata incaricata di eseguirli. Tuttavia, se l'istituzione cui è stato chiesto di effettuare il controllo si avvale dei risultati anche per la concessione per suo conto delle prestazioni alla persona interessata a norma della legislazione che essa applica, non richiede il rimborso delle spese di cui alla frase precedente.

Disposizioni della proposta in materia di: prestazioni familiari

Regolamento (CE) n. 883/2004

Considerando 35 –bis (nuovo)

Ai fini del calcolo dell'integrazione differenziale, il presente regolamento dovrebbe tener conto della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-347/12 *Wiering* nel fornire i necessari chiarimenti e semplificazioni. Considerata la particolare natura delle varie prestazioni familiari degli Stati membri, è opportuno distinguere due tipi di prestazioni familiari in quanto di natura diversa in funzione del relativo scopo principale, degli obiettivi e della base su cui sono concesse.

Considerando 35 bis (nuovo)

Le prestazioni familiari in denaro destinate principalmente a sostituire il reddito non guadagnato, in parte o in toto, o il reddito che la persona non può guadagnare a causa della cura dei figli possono essere distinte da altre prestazioni familiari destinate a compensare i carichi familiari. Dato che tali prestazioni potrebbero essere considerate diritti individuali e personali del genitore soggetto alla legislazione dello Stato membro competente, dovrebbe essere possibile riservarle esclusivamente al genitore in questione. Tali prestazioni individuali dovrebbero essere elencate nella parte I dell'allegato XIII del presente regolamento. Lo Stato membro competente in via subordinata può stabilire che le regole di priorità in caso di cumulo dei diritti a prestazioni familiari a norma della legislazione dello Stato membro competente e della legislazione dello Stato membro di residenza dei familiari non si applicano a dette prestazioni. Qualora uno Stato membro decida di non applicare le regole di priorità, esso è tenuto a farlo in modo coerente a tutti gli aventi diritto in una situazione analoga e ad essere elencato nella parte II dell'allegato XIII.

Articolo 68

Regole di priorità in caso di cumulo

2. In caso di cumulo di diritti, le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del paragrafo 1. I diritti alle prestazioni familiari dovute a norma della o delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a concorrenza dell'importo previsto dalla prima legislazione per prestazioni della stessa natura ed erogati, se del caso, sotto forma d'integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo. Tuttavia, non occorre che tale integrazione differenziale sia erogata per figli residenti in un altro Stato membro, ove il diritto alla prestazione sia basato soltanto sulla residenza.
- 2 bis. Ai fini del calcolo dell'integrazione differenziale per le prestazioni familiari di cui al paragrafo 2 del presente articolo, vi sono due categorie di prestazioni della stessa natura:
- a) prestazioni familiari in denaro destinate principalmente a sostituire in parte o in toto il reddito non guadagnato, o il reddito che la persona non può guadagnare, a causa della cura dei figli; e
 - b) tutte le altre prestazioni familiari.

Articolo 68 ter (nuovo)

Disposizione speciale per le prestazioni familiari in denaro destinate a sostituire il reddito durante il periodo dedicato alla cura dei figli

1. Le prestazioni familiari in denaro di cui all'articolo 68, paragrafo 2 bis, lettera a), che sono elencate nella parte I dell'allegato XIII sono concesse, ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, esclusivamente alla persona soggetta a detta legislazione. Non vi è alcun diritto derivato a tali prestazioni. L'articolo 68 bis del presente regolamento non si applica a tali prestazioni né l'istituzione competente è obbligata a tenere conto di una domanda presentata dall'altro genitore o assimilato o da un ente che ha la tutela del figlio o dei figli ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento di applicazione.

2. In deroga all'articolo 68, paragrafo 2, in caso di cumulo dei diritti a norma di una legislazione divergente o di legislazioni divergenti, uno Stato membro può erogare integralmente una prestazione familiare di cui al paragrafo 1 a un beneficiario indipendentemente dall'importo previsto dalla prima legislazione. Gli Stati membri che scelgono di applicare tale deroga sono elencati nella parte II dell'allegato XIII con riferimento alle prestazioni familiari alle quali si applica la deroga.

ALLEGATO XIII (nuovo)

PRESTAZIONI FAMILIARI IN DENARO DESTINATE A SOSTITUIRE IL REDDITO DURANTE I PERIODI DEDICATI ALLA CURA DEI FIGLI

(Articolo 68 ter)

Parte I Prestazioni familiari in denaro destinate a sostituire il reddito durante i periodi dedicati alla cura dei figli²

(Articolo 68 ter, paragrafo 1)

AUSTRIA

- a) Assegno forfettario per la cura dei figli (legge sugli assegni per la cura dei figli, 2001/103)
- b) Assegno per la cura dei figli in sostituzione del reddito (legge sugli assegni per la cura dei figli, 2001/103)
- c) Bonus per il partner (legge sugli assegni per la cura dei figli, 2001/103)

BELGIO

Diritto al congedo parentale nel quadro di un'interruzione della carriera professionale (decreto reale del 29.10.1997 relativo all'introduzione del congedo parentale nel quadro di un'interruzione della carriera professionale)

² Cipro, Grecia, Malta, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito hanno affermato che non ritengono che alcuna delle proprie prestazioni familiari possa essere qualificata quale prestazione familiare in denaro destinata a sostituire il reddito durante i periodi dedicati alla cura dei figli (*si noti che la presente nota in calce è inserita solo a scopo informativo e non verrà inclusa nel testo definitivo che sarà pubblicato nella GU*).

BULGARIA

- a) Prestazione per la gravidanza e la natalità (codice di sicurezza sociale, promulgato, gazzetta ufficiale n. 110 del 17.12.1999, in vigore dal 1° gennaio 2000), a partire dal sesto mese di età del bambino
- b) Prestazione in seguito all'adozione di un bambino tra i 2 e i 5 anni di età (codice di sicurezza sociale, promulgato, gazzetta ufficiale n. 110 del 17.12.1999, in vigore dal 1° gennaio 2000)
- c) Prestazione per la cura di un figlio piccolo (codice di sicurezza sociale, promulgato, gazzetta ufficiale n. 110 del 17.12.1999, in vigore dal 1° gennaio 2000)

REPUBBLICA CECA

Indennità parentale (legge n. 117/1995 Coll. relativa al sostegno sociale statale, modificata)

DANIMARCA

- a) Rimborso del salario (legge sul regime di perequazione nel settore privato in caso di maternità) a partire dalla 15^a settimana dopo la nascita
- b) Prestazioni per maternità e paternità in denaro (legge consolidata sui diritti al congedo e a prestazioni in caso di nascita di un bambino) a partire dalla 15^a settimana dopo la nascita

ESTONIA

Prestazioni parentali (legge sulle prestazioni familiari del 15 giugno 2016)

FINLANDIA

Assegno parentale (legge sull'assicurazione malattia, 1224/2004)

FRANCIA

- a) Il contributo alla libera scelta di attività applicabile (per quanto concerne i bambini nati/adottati prima del 1° gennaio 2015) (articolo 60-II della legge sul finanziamento della previdenza sociale per il 2004)

- b) La prestazione condivisa per l'educazione del bambino (PreParE) (per quanto concerne i bambini nati il 1° gennaio 2015 o in una data successiva) (articolo 8-I-7° - legge n. 2014-873 del 4 agosto 2014 per la parità reale tra donne e uomini)

GERMANIA

Assegno parentale (legge sull'assegno parentale e il congedo parentale)

UNGHERIA

Contributo alla cura dei figli (legge LXXXIII del 1997 sui servizi del regime obbligatorio di assicurazione malattia)

ITALIA

Indennità per congedo parentale (decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151)

LETTONIA

Prestazione parentale (legge sull'assicurazione maternità e malattia del 6.11.1995)

LITUANIA

Prestazione per la cura dei figli (legge della Repubblica di Lituania del 21 dicembre 2000 sull'assicurazione malattia e maternità n. IX-110, modificata)

LUSSEMBURGO

Reddito sostitutivo per congedo parentale (legge di riforma del congedo parentale, del 3 novembre 2016)

POLONIA

- a) Un'integrazione dell'assegno familiare per la cura dei figli nel periodo di congedo parentale (legge del 28 novembre 2003 sulle prestazioni familiari)
- b) Prestazioni parentali (legge del 28 novembre 2003 sulle prestazioni familiari)

PORTOGALLO

- a) Assegno parentale (decreti legge n. 89/2009 del 9 aprile 2009 e n. 91/2009 del 9 aprile 2009) a partire dalla 7^a settimana dopo la nascita
- b) Assegno parentale ampliato (decreti legge n. 89/2009 del 9 aprile 2009 e n. 91/2009 del 9 aprile 2009)
- c) Assegno di adozione (decreti legge n. 89/2009 del 9 aprile 2009 e n. 91/2009 del 9 aprile 2009)

ROMANIA

Indennità mensile per la cura dei figli (ordinanza governativa d'emergenza n. 111 dell'8 dicembre 2010 relativa al congedo parentale e all'indennità mensile per la cura dei figli, modificata e integrata)

SLOVACCHIA

Indennità parentale (legge sull'indennità parentale n. 571/2009, modificata)

SLOVENIA

- a) Compensazione parentale (legge sulla tutela parentale e le prestazioni familiari, Gazzetta ufficiale n. 26/14 e 15/90, ZSDP-1)
- b) Indennità parentale (legge sulla tutela parentale e le prestazioni familiari, Gazzetta ufficiale n. 26/14 e 15/90, ZSDP-1)

SVEZIA

Prestazione parentale (legge sull'assicurazione sociale)

**Parte II Stati membri che erogano integralmente le prestazioni familiari di cui
all'articolo 68 ter**

(Articolo 68 ter, paragrafo 2)

ESTONIA

FINLANDIA

LITUANIA

LUSSEMBURGO

SVEZIA
